

Scr. Aioldi / Contributi / C. opzionevoli

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI SUSSIDI ED
AUSILI FINANZIARI E
PER L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI PER
ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE SOCIALE
CULTURALE, AMBIENTALISTICO
TURISTICO E SPORTIVO

(Art. 12 della Legge 07/06/1990 n. 241)

MUNICIPIO DI CIVITELLA DI ROMAGNA


in sottoscritte Mese Comunale dichiara di aver pubbli-

cato all'Albo Pretorio il presente atto

il 11-2-92 / il 25-2-92

Civitella di Romagna, il 11-2-82

- IN MESE COMUNALE



Regolamento modificato
con atto c.c. u. 112 del 30/11/1995 ed integrato con atto
C.C. N. 110 del 30/11/1999

ART. 1

OGETTO

Il Comune di Civitella di Romagna, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 247, stabilisce con il presente Regolamento i criteri e le modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attivita' e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico e sportivo.

~~L'art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 247 del Comune di Civitella di Romagna e' volta a favorire il piu' ampio pluralismo di tali attivita' e/o manifestazioni e ne favorisce e valorizza lo sviluppo e la diffusione.~~

ART. 2

FINALITA' E CONTENUTO

Gli interventi di qualsiasi natura che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunita' amministrata e della valorizzazione del territorio.

I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attivita' e/o iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi comunali incluse anche le prestazioni professionali di dipendenti comunali.



ART. 3

DESTINATARI

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli Enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, ecc. a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di interesse sociale, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo ecc..

ART. 4

REQUISITI DEI DESTINATARI DEI BENEFICI

I soggetti richiedenti, per accedere ai benefici debbono:

- a) svolgere manifestazioni la cui sede e/o attività interessa prevalentemente la cittadinanza comunale;
- b) essere retti con apposito atto costitutivo e/o statuto;
- c) svolgere attività istituzionale e continuativa da almeno un anno per poter accedere ai benefici a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti.

Il requisito di cui alla precedente lett. c non è richiesto per accedere ai benefici di cui al comma 2 del successivo art. 6.

La concessione di contributi non connessi a specifiche manifestazioni o programmi di iniziative non è ammessa nei confronti di soggetti che operano per fini di lucro.

ART. 5

OGGETTO DELLE ATTIVITA' E/O INIZIATIVE

Il Comune interviene a sostegno delle attività e/o iniziative dei soggetti destinatari:

a - per promuovere la produzione, documentazione, diffusione, organizzazione e svolgimento di servizi culturali, turistici, sportivi, nonché quelli a salvaguardia del territorio, delle risorse naturali del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente;

b - per attività civiche di pubblico interesse ed utilità per il miglioramento della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche.

ART. 6

MODALITA' PER L'ACCESSO

Le domande e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attivita' istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro ~~il 30/09/07~~ ~~la data che verrà stabilita dalla giunta comunale~~

Le domande e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno ~~un~~ mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Le domande e le proposte, opportunamente motivate, devono essere documentate e corredate:

- a - dall'indicazione del soggetto titolare dell'iniziativa;
- b - dal programma dell'iniziativa;
- c - dal preventivo di spesa dell'iniziativa proposta;
- d - dall'indicazione del soggetto beneficiario del contributo e dell'eventuale suo delegato alla riscossione;
- e - dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;

Le domande presentate fuori termine ~~e prima della~~ ~~data sopra~~ riportata non saranno prese in considerazione.

Per la concessione dei benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, il Comune di Civitella di Romagna puo' chiedere di comparire in tutto il materiale informativo e promozionale delle attivita', delle manifestazioni, dell'evento o del progetto.

ART. 7

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tener conto dei seguenti elementi di valutazione delle attivita', iniziative, ecc. cui le domande stesse si riferiscono:

- a - rilevanza sociale ed economica;
- b - valorizzazione della realta' locale;
- c - rilevanza tradizionale e territoriale.

ART. 8

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

In sede di formazione del Bilancio di Previsione per ciascun Ufficio e/o servizio comunale interessato alla concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente Regolamento dovrà essere intitolato apposito capitolo di spesa.

I benefici assegnabili in applicazione del presente Regolamento previa istruttoria da parte degli Uffici interessati, dovranno essere deliberati dalla Giunta Comunale nei limiti dello stanziamento disponibile per lo stesso anno finanziario.

Le determinazioni della Giunta in ordine alle domande e proposte di cui al primo comma dell'art. 6 devono essere assunte entro 2 mesi dall'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, mentre per le domande e proposte di cui al secondo comma dell'art. 6 le determinazioni devono intervenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o proposta.

Le determinazioni della Giunta comunale verranno rese pubbliche mediante l'affissione all'Albo pretorio delle relative deliberazioni per la durata di trenta giorni e la pubblicazione per estratto di apposito avviso pubblico da affiggere negli appositi spazi pubblici.

I benefici sono vincolati alla realizzazione delle attività e manifestazioni per cui sono stati assegnati, non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi previsti.

In caso di mancata o parziale realizzazione delle attività o delle manifestazioni, la Giunta Comunale provvederà al recupero totale o parziale del contributo già erogato oppure a ridurre o revocare interamente il contributo se non ancora erogato.

ART. 9

UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI

Le manifestazioni da svolgersi nei locali specificamente individuati dall'Amministrazione comunale, dovranno essere compatibili con gli stessi ambienti.

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Con voti favorevoli n. 12, palesemente espressi da n. 12 votanti su n. 15 presenti, di cui n. 3 astenuti (Calcina, Lensi e Pinto);

DELIBERA

1. Per i motivi ed i fini di cui in premessa narrativa, che qui si intende interamente riportata quale parte integrante e sostanziale, di integrare il regolamento per la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici per attività e manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, inserendo l'art. 9 - bis nel testo che segue:

art. 9 bis - Patrocini

Il comune di Civitella di Romagna ha la facoltà di assegnare, su richiesta scritta dell'interessato il proprio patrocinio alle manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale.

Per patrocinio si intende il sostegno con associazione di immagine, in funzione di una manifestazione di apprezzamento e di adesione alla iniziativa ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione sociale, culturale, sportiva e ricreativa.

E' fatto obbligo all'interessato di indicare in ogni mezzo di informazione la dicitura: "con il patrocinio del comune di Civitella di Romagna".

Il patrocinio è formalizzato con provvedimento del sindaco o suo delegato.

La richiesta, per ottenere la concessione del patrocinio deve essere presentata almeno venti (20) giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Nella domanda dovrà essere indicato: natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa, la data di realizzazione, il luogo.

La concessione del patrocinio può comportare anche l'erogazione di un contributo economico nonché la concessione di targhe, coppe, trofei, medaglie.

Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, l'amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.

La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nel presente regolamento.

2. di dare atto che l'ufficio segreteria, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, provvederà alla stesura del testo integrato del regolamento.

ART. 10 BIS **
MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA ED URGENZA

Ad insindacabile giudizio della giunta comunale previa informazione della conferenza dei capigruppo, possono eccezionalmente essere prese in considerazione anche domande per manifestazioni non preventivabili di particolare urgenza e rilevanza. Le richieste vengono comunque esaminate previo accertamento delle modalità e dei requisiti di cui agli articoli che precedono, ad eccezione dei termini di cui all'art. 6.

L'utilizzo di tali locali e' subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Amministrazione Comunale ed all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti.

ART. 10

ACCERTAMENTI D'UFFICIO

Il responsabile del procedimento istruttorio e' tenuto ad uniformare la propria attivita' al principio della semplificazione dell'adozione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e la qualita' che l'Amministrazione e' tenuta a certificare.

← ART. 10 BIS **

ART. 11

NORME TRANSITORIE

Per le attivita' e manifestazioni riferite all'anno 1991 e che rientrano nelle finalita' individuate dal presente Regolamento, saranno ammesse a valutazione le domande presentate entro il 30/11/1991, sia se concernenti attivita' istituzionali e/o manifestazioni ricorrenti, sia se concernenti eventi, manifestazioni o progetti specifici.

ART. 12

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene tenuto esposto permanentemente presso l'Ufficio di Segreteria in libera visione al pubblico.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al periodo di ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio, dopo l'intervenuto positivo controllo.